

Vicenza, 10 luglio 2023

Ai dipendenti addetti ai servizi fiduciari e di
sicurezza sussidiaria ai quali era applicato il
CCNL SEFI

Oggetto: comunicazione di applicazione di diverso CCNL. Passaggio dal CCNL dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari - Sezione Servizi Fiduciari sottoscritto dall'Anivp il 28 febbraio 2014 ("CCNL SEFI") al CCNL Agenzie di Sicurezza Sussidiaria e degli Istituti Investigativi e di Sicurezza sottoscritto da UGL-Federazione Nazionale Sicurezza Civile, A.I.S.S.-Associazione Italiana Sicurezza Sussidiaria, FederTerziario, Confimea e Rete d'Impresa, il 31 maggio 2017 ("CCNL ASS").

Con riferimento a quanto in oggetto, la scrivente Società Le comunica che, con effetto dal 1° giugno 2023, applicherà al rapporto di lavoro il CCNL Agenzie di Sicurezza Sussidiaria e degli Istituti Investigativi e di Sicurezza sottoscritto da UGL-Federazione Nazionale Sicurezza Civile, A.I.S.S.-Associazione Italiana Sicurezza Sussidiaria, FederTerziario, Confimea e Rete d'Impresa, il 31 maggio 2017 ("CCNL ASS") e l'accordo di armonizzazione sottoscritto con l'UGL Sicurezza Civile.

Con effetto dal 1° giugno 2023 la scrivente Società cesserà, pertanto, di dare applicazione al CCNL per dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari - Sezione Servizi Fiduciari sottoscritto da Anivp, Assvigilanza, Univ e Filcams-Cgil e Fisascat-Cisl il 28 febbraio 2014 ("CCNL SEFI").

Resta inteso che la nostra Società avrà sempre diritto di recedere unilateralmente e liberamente dall'applicazione del CCNL ASS al rapporto di lavoro nel rispetto delle norme di legge.

Le condizioni economiche e normative applicate nei Suoi confronti non subiranno alcuna sostanziale variazione rispetto a quelle attualmente garantite in applicazione del CCNL SEFI anche in ragione dell'armonizzazione tra le discipline contrattuali dei due CCNL concordata con l'UGL Sicurezza Civile.

Le principali modifiche attinenti la disciplina del rapporto di lavoro derivanti dall'accordo di armonizzazione e prossimità, decorrenti dal 1° giugno 2023, sono le seguenti:

- inquadramento di tutti gli addetti ai servizi fiduciari e di sicurezza sussidiaria interessati dal cambio di CCNL precedentemente inquadrati nei livelli F ed E del CCNL SEFI nel VII livello per i primi 24 mesi di effettiva prestazione decorsi i quali vi sarà il passaggio al VI livello;
- inquadramento di tutti gli addetti ai servizi fiduciari e di sicurezza sussidiaria interessati dal cambio di CCNL precedentemente inquadrati nel livello D del CCNL SEFI nel VI livello;
- mantenimento del valore degli scatti d'anzianità maturati al 31 maggio 2023 con ricalcolo degli stessi per armonizzare i valori previsti dal CCNL ASS; successivo scatto decorsi 36 mesi dal 1° 6.2023;
- durata normale effettiva dell'orario di lavoro: 40 ore settimanali (*full-time*) con articolazione su 5 o 6 giorni lavorativi; la quota oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 173 e quella giornaliera per 26;
- paga base lorda conglobata mensile (pagabile per 13 mensilità) del VII livello = euro 884,90, lordi e del VI livello = euro 930,32 lordi;

- riconoscimento dei seguenti superminimi assorbibili mensili (pagabili per 13 mensilità): *ex* livelli D CCNL SEFI = 70,68 euro lordi; *ex* livelli E CCNL SEFI = 60,10 euro lordi; *ex* livelli F CCNL SEFI = 15,10 euro lordi (agli *ex* livelli F sarà riconosciuto dal 1° giugno 2024 un incremento del superminimo assorbibile di 45,00 euro lordi mensili);

- disciplina della clausola elastica per i lavoratori *part-time*;

- mantenimento di 48 ore annue di monte ore permessi retribuiti per i lavoratori *full-time* (monte ore riproporzionato per i lavoratori *part-time*).

Il superminimo assorbibile sopra citato, previsto dall'accordo di armonizzazione, ricomprenderà ed ingloberà, fino a concorrenza dei singoli importi individuati nel citato accordo, eventuali superminimi assorbibili, indennità di funzione assorbibili (comunque denominate), accenti futuri aumenti (o miglioramenti) contrattuali (comunque denominati, ad es. Afmc o Afac) o altri importi retributivi o indennitari assorbibili goduti sino al 31 maggio 2023; tali trattamenti, nella misura e nei limiti di capienza del superminimo assorbibile previsto dall'accordo di armonizzazione, non saranno più riconosciuti giacché inglobati ed assorbiti nel medesimo, rimanendo riconosciuti, invece, gli importi eccedenti tale superminimo assorbibile.

L'Afac (o Afmc) riconosciuto dal CCNL SEFI sarà il primo importo ad essere integralmente ricompreso od assorbito nei nuovi minimi contrattuali e/o dal superminimo assorbibile previsto dall'accordo di armonizzazione e dal 1° giugno 2023 non sarà più riconosciuto in busta paga.

Dal 1° giugno 2023 gli effetti normativi ed economici del CCNL SEFI, precedentemente applicato ai dipendenti addetti ai servizi fiduciari e di sicurezza sussidiaria, saranno sostituiti da quelli del CCNL ASS, come armonizzati nell'accordo sottoscritto con UGL Sicurezza Civile.

La nostra Società aderirà ai Fondi di assistenza sanitaria integrativa previsti dal CCNL ASS.

In applicazione del CCNL ASS, infine, dal mese di giugno 2023 la Società aderirà all'EnBiSit - Ente Nazionale Bilaterale Sicurezza, Investigazioni e Tutela.

Dal 1° giugno 2023 l'eventuale richiamo al CCNL SEFI contenuto nel contratto di lavoro individuale s'intenderà riferito al CCNL ASS.

Cordiali saluti.

BATTISTOLLI SERVIZI INTEGRATI S.R.L.



